

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 235**

a iniziativa del Consigliere Volpini

*presentata in data 25 settembre 2018*

-----

PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO

---

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

2. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, producendo benefici a livello individuale in termini di salute fisica e mentale, di maggior benessere, di migliore qualità della vita e di inclusione sociale, e a livello della società nel suo complesso, in termini di prolungato apporto attivo delle persone anziane alla comunità, e al fine del contenimento della spesa per i servizi socio-sanitari e della spesa farmaceutica.

3. La Regione contrasta i fenomeni di esclusione, di pregiudizio, di discriminazione verso le persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che facilitino la piena inclusione sociale nella comunità.

4. La Regione si impegna a promuovere l'invecchiamento attivo nel suo complesso, a livello dei singoli individui e nelle organizzazioni presenti nel territorio.

**Art. 2**  
*(Definizioni)*

1. Ai fini di questa legge si intende per:

- a) persona anziana: la persona ultra sessantenne;
- b) invecchiamento attivo: il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane.

2. Ai fini di questa legge per le politiche attive sul lavoro si prendono in considerazione le persone che hanno compiuto cinquantacinque anni di età.

**Art. 3**  
*(Programmazione degli interventi)*

1. La Regione persegue le finalità di questa legge mediante la programmazione di interventi coordinati e integrati a favore delle persone anziane negli ambiti della salute e della sicurezza, della partecipazione, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, del caregiving, dell'agricoltura e giardinaggio, dell'impegno civile e del volontariato, del co-housing e di ogni altro eventuale ambito, che riguardi l'attivazione delle persone anziane.

**2.** Sono programmati interventi rivolti all'attivazione di tutti gli anziani, considerando le loro diverse condizioni socio-economiche, le loro diverse condizioni di salute, e valorizzando le differenze di genere ed etnico-culturali, in modo che le opportunità siano colte dai soggetti più deboli e svantaggiati. Sono esclusi interventi rivolti all'anziano come soggetto passivo e bisognoso di assistenza.

**3.** La Regione favorisce la programmazione degli interventi di cui al comma 1, promuovendo iniziative territoriali in collaborazione con i Comuni singoli ed associati, con gli Ambiti territoriali sociali, le Aziende sanitarie, nonché con i soggetti e associazioni che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di questa legge e promuove la costituzione e partecipazione a network europei e circuiti nazionali ed internazionali.

**4.** La Giunta regionale definisce le strategie e approva il programma triennale degli interventi per l'attuazione di questa legge. Nel programma sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui i vari servizi dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.

**5.** Il programma triennale di cui al comma 4 è concertato dal tavolo inter-assessorile regionale permanente sull'invecchiamento attivo, che sarà nominato entro trenta giorni dall'approvazione di questa legge, e che include rappresentanti di tutti gli assessorati regionali nonché dell'INRCA esperti in materia di invecchiamento attivo. Il programma è predisposto dal servizio politiche sociali e approvato dalla Giunta regionale, entro il 28 febbraio, e può essere annualmente aggiornato. Il programma prevede anche strumenti e parametri per il monitoraggio degli interventi, uno dei quali è l'Indice di invecchiamento attivo.

**6.** All'assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal programma triennale di cui al comma 4. Il servizio politiche sociali e sport assume compiti di coordinamento tecnico in ordine all'attuazione del programma, avvalendosi di un consiglio di lavoro permanente sull'invecchiamento attivo, che include, oltre ai membri del tavolo inter-assessorile di cui al comma 5, anche i principali stakeholders in rappresentanza di soggetti, enti e associazioni che a qualsiasi titolo operano sul territorio regionale negli ambiti e per le finalità di questa legge. Tale consiglio, nominato dal tavolo inter-assessorile entro sessanta giorni dalla data di approvazione di questa legge, ha il compito di predisporre il piano di attuazione, approvato entro febbraio di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi indirizzi e finalità di questa legge.

**Art. 4**  
*(Soggetti attuatori)*

1. La Regione valorizza e promuove la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi previsti da questa legge, in collaborazione con:

- a) i Comuni, singoli o associati;
- b) le Aziende sanitarie e le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- c) le Istituzioni scolastiche e le Università delle LibereEtà' e della Terza Età;
- d) le forze sociali e le associazioni di rappresentanza delle persone anziane;
- e) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- f) gli Ambiti territoriali sociali;
- g) le organizzazioni dei medici di medicina generale;
- h) gli enti e le organizzazioni non aventi scopo di lucro, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità previste da questa legge.

**Art. 5**  
*(Caregiving familiare)*

1. La Regione al fine di favorire le condizioni effettive di sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane:

- a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più lunga possibile nel contesto domiciliare della persona anziana, in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
- b) fornisce ai caregivers familiari adeguate azioni e politiche a supporto, che tengano conto dei carichi familiari, con particolare riferimento alle donne, e puntino a valorizzare le iniziative familiari di presa in cura degli anziani, affinché l'assistenza sia una scelta volontaria e desiderata;
- c) sostiene l'inserimento delle famiglie all'interno di reti più ampie di auto-organizzazione dei servizi a sostegno dei compiti familiari di promozione dell'invecchiamento attivo.

**Art. 6**  
*(Formazione)*

1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione lungo tutto l'arco della vita una modalità fondamentale per vivere da protagonisti l'età anziana ed in particolare:

- a) sostiene la mutua formazione inter e intragenerazionale, tra appartenenti a culture differenti,

- promuovendo il valore della differenza di genere;
- b) sostiene percorsi di formazione mirati ad offrire strumenti e opportunità di comprensione della realtà sociale contemporanea con la finalità di potenziare le competenze adattative delle persone anziane;
  - c) valorizza e sostiene le attività della formazione permanente quali le Università della LiberEtà e/o della Terza Età, comunque denominate, dirette all'educazione permanente in diversi settori del sapere anche con la partecipazione a progetti europei;
  - d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, a diretto contatto con le persone anziane;
  - e) sostiene percorsi formativi ad hoc rivolti alle professioni mediche sanitarie, al fine di permettergli di familiarizzare con il concetto di invecchiamento attivo e con i relativi benefici;
  - f) sostiene percorsi formativi rivolti a imprenditori, manager, direttori del personale/responsabili delle risorse umane, per promuovere la diffusione della cultura della gestione dei lavoratori in base all'età (age management) e familiarizzare con il concetto di invecchiamento attivo e con i relativi benefici.

**2.** La Regione promuove e sostiene protocolli operativi con le istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti intergenerazionali, che prevedono la messa a disposizione delle persone anziane del proprio tempo nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni; favorisce, altresì, anche il concorso di imprese e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a favore di un ruolo attivo dell'anziano durante l'orientamento e/o i percorsi di prima formazione.

**3.** La Regione, al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, promuove e sostiene, anche attraverso campagne mirate di informazione, di sensibilizzazione, di promozione della salute, della socialità, percorsi formativi finalizzati a:

- a) progettare percorsi di invecchiamento attivo con particolare attenzione all'impegno civile e alla cittadinanza attiva;
- b) sostenere percorsi di formazione delle persone anziane che si occupano di accudire ed educare i nipoti, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare dei loro genitori;
- c) promuovere corretti stili di vita in termini di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace del risparmio;
- d) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
- e) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze;

- f) favorire le capacità e le competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale, in forme di sostegno e di accompagnamento a persone in disagio e in difficoltà, con interventi a carattere comunitario;
- g) favorire la solidarietà intergenerazionale e promuovere la cultura e la filosofia dell'invecchiamento attivo anche tra i giovani cittadini, in quanto l'invecchiamento è un processo e non inizia a una determinata età.

**4.** La Regione promuove iniziative volte a favorire l'accesso delle persone anziane alle tecnologie, alle informazioni e ai servizi digitali, favorendo la sinergia tra tutti gli enti presenti nel territorio. Ciò, anche al fine di facilitare l'accesso delle persone anziane, delle loro famiglie e dei caregivers a piattaforme web per ottenere informazioni su come svolgere e gestire al meglio le attività di assistenza per molte patologie tipiche dell'età adulta.

### **Art. 7**

#### *(Impegno civile e volontariato)*

**1.** La Regione favorisce la partecipazione degli anziani alla vita della comunità, anche attraverso l'impegno civile nel volontariato in tutti i possibili ambiti e nell'associazionismo, in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, quale forma di promozione dell'invecchiamento attivo.

**2.** L'impegno civile può tradursi in progetti sociali che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, devono essere finalizzati al benessere della comunità.

**3.** Alle persone anziane che operano nei progetti di volontariato di cui al comma 2 può essere riconosciuto il rimborso spese sostenute, nonché crediti sociali fruibili in servizi regolati dai promotori dei progetti.

**4.** La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzionati con enti pubblici e soggetti privati, nonché lo sviluppo dell'associazionismo familiare diretto a sviluppare l'impegno civile degli anziani, favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che lavorano in modo integrato e coordinato.

**5.** La Regione valorizza i Comuni che attivano incontri periodici con gli anziani, raccogliendo disponibilità a prestazioni gratuite nell'ambito delle competenze e professionalità acquisite. I Comuni svolgono un ruolo attivo incrociando disponibilità espresse e bisogni presenti nella comunità di riferimento.

**Art. 8***(Cultura e turismo sociale)*

1. La Regione promuove iniziative di innovazione socioculturale dirette a favorire i processi di inclusione e a diffondere un'immagine positiva della persona anziana quale risorsa per la comunità.

2. Al fine di sostenere il patrimonio culturale, paesaggistico ed ambientale, la Regione:

- a) sostiene iniziative di turismo sociale facilitando in particolare l'accesso a eventi musicali, di teatro di cinema, mostre e musei;
- b) favorisce l'impegno civile delle persone anziane nella promozione della storia, cultura e delle tradizioni locali.

**Art. 9***(Agricoltura sociale)*

1. Le persone anziane indicate in questa legge possono essere coinvolte anche nelle imprese agricole, nelle attività esercitabili ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e nel rispetto del regolamento di attuazione di cui all'articolo 33 della medesima l.r. 21/2011.

**Art. 10***(Salute e benessere)*

1. Al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, la Regione:

- a) promuove interventi e azioni finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale nella costruzione del benessere sociale superando logiche assistenzialistiche, a limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture residenziali, a sostenere la dignità, l'autonomia, la libera scelta e l'autodeterminazione della persona anziana, anche nelle situazioni di maggior disagio e di difficoltà, a facilitare e promuovere la coresidenza degli anziani anche attraverso la sperimentazione di modelli abitativi inter ed intra-generazionali;
- b) sostiene la diffusione di corretti stili di vita, l'educazione motoria e fisica, anche mediante campagne di informazione e sensibilizzazione nei luoghi di lavoro e nella comunità, promuovendo protocolli operativi tra le associazioni che operano negli ambiti e per le finalità previste da questa legge, per estendere su tutto il territorio regionale le progettualità che si sono dimostrate efficaci;

- c) sostiene, in una prospettiva intergenerazionale e culturale, la diffusione di interventi di prossimità, di spazi e luoghi di incontro, di socializzazione e partecipazione.

#### **Art. 11**

*(Accessibilità all'informazione, ai servizi e alle nuove tecnologie)*

**1.** La Regione, al fine di favorire la piena partecipazione e l'accesso all'ambiente fisico, alle informazioni e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione:

- a) sostiene la diffusione delle informazioni e opportunità anche con strumenti tecnologicamente innovativi e sostenibili da parte delle persone anziane;
- b) promuove protocolli operativi tra i soggetti dell'articolo 4 diretti a facilitare, anche economicamente, l'accesso alle informazioni e il sostegno all'utilizzo degli strumenti tecnologicamente avanzati;
- c) sostiene la ricerca e l'innovazione per il miglioramento degli ambienti di vita, per promuovere l'accessibilità delle abitazioni e degli spazi di vita e per facilitare la partecipazione a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore, anche in ambito interdisciplinare e internazionale;
- d) promuove l'adozione di strumenti volti a favorire il coordinamento dell'offerta e a garantire una capillare informazione alla popolazione;
- e) mira a ridurre il divario nell'accesso reale alle tecnologie, sostenendo la diffusione tra le persone anziane e l'implementazione di strumenti tecnologicamente avanzati, come portali telematici e piattaforme tecnologiche, prevedendo anche accordi e convenzioni per agevolare anche economicamente l'utilizzo di tali strumenti tra le persone anziane.

#### **Art. 12**

*(Sport e tempo libero)*

**1.** Al fine di promuovere la pratica sportiva tra le persone anziane, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la Regione promuove e sostiene azioni a favore del coinvolgimento delle persone mature ed anziani nelle varie discipline sportive.

**2.** La Regione promuove altresì attività del tempo libero e di svago degli anziani, che comportino una dimensione sociale.

**Art. 13**  
*(Attività lavorativa)*

1. La Regione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, favorisce la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, rivolti a persone in età matura e finalizzati a:

- a) favorire la ricerca di modalità graduali di uscita dal lavoro anche attraverso forme di impegno sociale e civile;
- b) promuovere il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani;
- c) favorire nelle aziende l'implementazione di iniziative rivolte ai lavoratori maturi, volte a semplificare la contemporanea gestione dei compiti professionali con quelli di assistenza familiare informale ad anziani non autosufficienti, familiari disabili, o accudimento di nipoti.

**Art. 14**  
*(Valutazione degli interventi)*

1. L'INRCA, attraverso il Centro di ricerca economico-sociali per l'invecchiamento, in collaborazione con il tavolo inter-assessorile, valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi realizzati attraverso una relazione annuale. La valutazione include anche:

- a) lo stato di attuazione del piano annuale, di cui al comma 6 dell'articolo 3, con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
- b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti;
- c) valutazione multidimensionale degli interventi implementati da parte dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4.

2. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi a sostegno dell'invecchiamento attivo, sulla base della relazione annuale di valutazione espressa dall'INRCA, in collaborazione con il tavolo inter-assessorile.

3. I risultati della relazione annuale di valutazione espressa dall'INRCA sono utilizzati dal tavolo permanente sull'invecchiamento attivo per la programmazione del triennio successivo a quello della valutazione e dal Consiglio permanente per la programmazione dell'anno successivo.

4. La Giunta regionale sulla base di quanto menzionato nei commi 1, 2 e 3 predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per l'Assemblea legislativa regionale.

**Art. 15***(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge a decorrere dall'anno 2019, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.